



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Francesco Pipicelli,

vista la proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012 depositata in cancelleria in data 30.10.2020 da [REDACTED] nato ad [REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente in Milano (MI), Via [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, via Crema nr. 15, presso lo studio dell'Avv. Alessandra PACI del Foro di Milano (codice fiscale PCALSN71D63D488P), che lo rappresenta e difende per separata ed allegata procura alle liti; con l'ausilio dell'OCC Gestore della Crisi dott. GIORGIO EDOARDO LUERTI (nominato dal Presidente dott.ssa Alida Paluchowski, con decreto del 02.06.2020);

visto il provvedimento di assegnazione presidenziale del 3.11.2020, comunicato allo scrivente giudice designato in data 3.11.2020, in cui si conclude che *"Tutto ciò premesso, dichiarata la urgenza della trattazione della procedura di sovraindebitamento a carico di [REDACTED], per le peculiarità esposte ai sensi dell'art. 83 co. 3 del decreto n. 18 del 2020; DESIGNA Quale giudice della procedura presentata ex legge n. 3 del 2012. il Dott. Francesco Pipicelli Si comunichi al Giudice designato, trasferendo sul suo ruolo la procedura"*;

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza del debitore in Milano (MI), Via [REDACTED];

Rilevato che il monte debitorio ricalcolato dall'O.C.C. nella relazione del 20.10.2020 nella misura di € 100.120,65 sulla base dell'elenco dei creditori fornito dallo stesso debitore e delle informazioni acquisite (cfr. all. c.18 relaz. e precisazioni di credito) è così composto, oltre ai costi in prededuzione per compensi OCC, Liquidatore e difensore salvo ulteriori debiti fiscali/previdenziali con causa anteriore al decreto di apertura di cui all'art. 14-*quinquies* l. 3/2012 che dovessero emergere successivamente:



Creditore	Importo dichiarato dal debitore (euro)	Importo Precisazioni di credito (euro)	Note
ITAL CREDI SPA	26.367,65	25.693,94	Credito Privilegiato
FINDOMESTIC BANCA SPA	21.472,00	20.252,00	Credito Chirografario
COFIDIS SPA	7.771,38	7.859,45	Credito Chirografario
AT NPL'S SPA	3.398,85	3.398,85	Credito Chirografario
BNL SPA	4.102,00	6.259,31	Credito Chirografario
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	11.933,13	12.118,80	Credito Privilegiato
REGIONE LOMBARDIA	5.789,63	1.219,39	Credito Privilegiato per € 1.014,94 e Credito chirografario per €
COMUNE MILANO	1.584,00	1.739,41	Credito Privilegiato per € 1.157,41 e Credito chirografario per € 582,00
ALER	17.536,56	21.579,50	Credito Chirografario
COMUNE AVELLINO	Non presente	Non pervenuto	
REGIONE CAMPANIA	Non presente	Non pervenuto	
TOTALE	99.955,20	100.120,65	

Rilevato che a fronte dell'esposizione debitoria così determinata, l'istante si propone di mettere a disposizione volontaria in favore dei creditori la somma annua di € 5.760,00 dei redditi futuri da retribuzione per la durata della liquidazione, ossia quarantotto mesi (per un totale di € 23.040,00), a fronte di un reddito annuo da lavoro dipendente presso il Ministero della Giustizia di € 28.980,41 (cfr. all. C.6 a C.9 e da D.2 a D.7 ove sono riportate le ultime buste paga del biennio 2019-2020 e le CU relative agli anni dal 2011 al 2019), l'autovettura Lancia Y targata [REDACTED] dal valore stimato dal ricorrente pari a circa € 2.200,00¹, bene mobile registrato per il quale si dovrà prevedere la liquidazione secondo procedure competitive (eventualmente mediante "invito ad offrire", sempre con pubblicità di 30 giorni) ex art. 107 ss. LF e come da Circolari di Sezione sulle vendite, del bene

¹ Nel ricorso il Sig. [REDACTED] ha dichiarato altresì di non essere proprietario di ulteriori beni mobili, a parte gli arredi dell'abitazione in cui risiede e il-motociclo [REDACTED] targato [REDACTED], immatricolato nel 2003, connotato da elevata obsolescenza e chilometraggio, sostanzialmente privi di valore nonché destinati alla derelizione, nonché -la disponibilità del-conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] utilizzato per tutte le esigenze della vita quotidiana e per l'accredito dello stipendio, la cui liquidità residua dovrà essere eventualmente - salva la quota indisponibile dello stipendio - appresa ed acquisita dal liquidatore nominato secondo l'ultimo estratto di conto corrente aggiornato a novembre 2020; del conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED], utilizzato solo sporadicamente, soprattutto per acquisti on line tramite carta ricaricabile; del conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED], non più operativo (doc. 12 ricorso; cfr. estratti conto ricevuti all. c.12 e da d.19 a d.48)



mobile registrato (ove non ritenuta anti-economica dal liquidatore in rapporto ai costi da affrontare ed alle pubblicità per la vendita, previa valutazione di congruità secondo le quotazioni di mercato da riviste specializzate, ovvero previa stima ovvero previa raccolta di offerte irrevocabili), oltre alla messa a disposizione di eventuali beni/utilità future o sopravvenute, che dovessero pervenire nel suo patrimonio durante la procedura di liquidazione secondo una proposta che dovrà garantire:

- 1) nella misura del 100% i crediti in prededuzione per le spese necessarie alla procedura per compenso OCC, per compenso liquidatore e per compenso dell'*advisor* legale²;
- 2) il pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari avverrà secondo i principi generali dell'ordinamento e secondo l'ordine di graduazione dei privilegi;
- 3) **Preso atto** altresì che nell'istanza e nell'atto integrativo viene stimato un fabbisogno di spesa mensile pari ad € 1.935,00 mensili, ritenuto congruo dall'O.C.C. e così ripartito:

spese per il sostentamento del debitore	all'anno	al mese in media
canone di locazione e spese condominiali	€ 5.040,00	€ 420,00
elettricità, canone Rai, riscaldamento, tassa rifiuti	€ 2.040,00	€ 170,00
telefonia fissa e collegamento internet, telefonia mobile	€ 420,00	€ 35,00
alimentari, pulizia casa e persona	€ 5.400,00	€ 450,00
mantenimento ordinario figlio	€ 3.000,00	€ 250,00
spese straordinarie figlio	€ 1.620,00	€ 135,00
abbigliamento e calzature	€ 1.200,00	€ 100,00
spese mediche, farmaceutiche, dentistiche, ottiche	€ 720,00	€ 60,00
spese autovettura (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione)	€ 2.220,00	€ 185,00
mezzi pubblici	€ 960,00	€ 80,00
varie ed eventuali	€ 600,00	€ 50,00
totale	€ 23.220,00	€ 1.935,00

Rilevato che nell'istanza è fatta richiesta di disporre in particolare: il divieto di avvio e prosecuzione

² L'istante ha effettuato sotto questo profilo una stima per il compenso dell'O.C.C., calcolato ai sensi del DM n. 202/2014 e del DM n. 30/2012 sulla base dell'attivo realizzabile e dell'ammontare del passivo individuato. Nel calcolo effettuato (allegato c.21) si sono presi a riferimento il valore minimo e il valore massimo dei compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi, oltre rimborso delle spese generali del 15%, con riduzione del 40%, quantificando il compenso da un minimo di € 2.626,85 (€ 2.070,34 oltre IVA e Cpa) ad un massimo di € 3.659,55 (€ 2.884,26 oltre IVA e Cpa).



di azioni cautelari o esecutive o di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; l'esclusione dalla liquidazione ai sensi dell'art.14 ter, co. 5, lett b) delle somme necessarie per contribuire al mantenimento personale e della propria famiglia, ed in particolare per tutta la durata della procedura lo stipendio dallo stesso percepito presso il Ministero della Giustizia nei limiti di euro 1.935,00 mensili con la destinazione del residuo alla procedura liquidatoria (circa € 480,00);

Rilevato altresì che il debitore ha altresì chiesto dichiararsi l'inopponibilità delle cessioni del quinto e della delegazione al pagamento insistenti sullo stipendio alla procedura liquidatoria; giova precisare che fino a dicembre 2019 era in corso un pignoramento dello stipendio promosso da ALER s.p.a. per € 5.869,89, oltre interessi e spese, sulla base del decreto ingiuntivo n. 10612/15 del 09/04/2015, RG 16211/2015 oggi concluso (cfr. all. 6 domanda – buste paga 2019-2020; all. d.49 relazione).

Considerato che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali in quanto egli presta attività di lavoro subordinato, in virtù di contratto a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia sin dal 1997, non risultando che egli abbia mai operato come imprenditore commerciale né in proprio né come socio illimitatamente responsabile e che l'indebitamento stratificatosi negli anni trae prevalentemente causa da scopi personali e familiari;

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b);

Considerato che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012, posto che: è stata depositata–esposizione delle spese mensili per il sostentamento familiare in misura pari ad € 1.935 mensili; è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione di tutte le somme dovute; è stata depositata certificazione di contestuale residenza e matrimonio, oltre al fascicolo relativo alla separazione personale dei coniugi; è stata depositata – oltre agli estratti di ruolo e alla prova dei carichi tributari –le Dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) anni d'imposta dal 2015 al 2019 ; certificato di proprietà autovettura; sono stati prodotti gli estratti conti bancari presso [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], le visure catastali e PRA nonchè gli esiti della consultazione presso la Centrale Rischi e CRIF, oltre a parte della documentazione contrattuale relativa ai debiti finanziari assunti (per un elenco completo cfr. p. 12 relazione OCC);

Considerato che la documentazione allegata dalla parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione



economica e patrimoniale, così come attestato dall'OCC;

Considerato che il debitore risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni e che dalle verifiche espletate non risultano comunque atti impugnati dai creditori;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né in una prima e sommaria valutazione appare l'assunzione di obbligazioni bancarie colposa/negligente – anche per i volumi di indebitamento – secondo le capacità ed i flussi reddituali tempo per tempo esistenti: in particolare, il sovraindebitamento, come dato atto dallo stesso OCC, è scaturito essenzialmente dalle difficoltà incontrate a livello familiare, che lo hanno costretto a contrarre svariati prestiti per far fronte alle necessità quotidiane, conseguenti anche alla separazione dalla moglie ed al mantenimento dei rapporti con il figlio, che oggi vive in Campania, deve in ogni caso darsi atto come il continuo indebitamento verso le banche e le finanziarie è stato verosimilmente determinato da una volontà di liberazione e consolidamento dal “giogo” dei debiti pregressi, prevalentemente causati da spese di sostentamento familiare, anche presso una seconda abitazione, e spese di natura medica. I restanti debiti del sig. Tirri risultano essere nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle non ancora pagate, riferite a tributi relativi ad annualità antecedenti l'ultimo quinquennio, per contravvenzioni al Codice della Strada (verso la Prefettura di Avellino, il Comune di Milano, il Comune di Salerno), per la tassa smaltimento dei rifiuti (verso il Comune di Milano), per differenze Irpef (verso l'Amministrazione Finanziaria), per tasse automobilistiche (verso la Regione Campania e verso la Regione Lombardia) e nei confronti del Comune di Milano per la refezione scolastica; nonché nei confronti di ALER s.p.a. per il mancato pagamento di canoni di locazione dell'immobile di residenza;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità della procedura, reso, peraltro, possibile alla luce dei dati reddituali e patrimoniali forniti dal ricorrente, dall'elenco completo dei creditori e dalla linearità della modalità di liquidazione da adottare, pur in assenza di un dettagliato piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio in quanto esso appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale il



cui compenso è stato stanziato in prededuzione e non essendovi in atti la dichiarazione di disponibilità dell'OCC a ricoprire il suddetto incarico;

Ritenuto che l'istituto della liquidazione del patrimonio possa applicarsi anche nel caso di specie in cui tutto l'attivo rinviene dal reddito futuro del debitore, senza un patrimonio immobiliare in terreni e fabbricati, ed anche senza apporti di finanza esterna da ripartire in favore dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

Ritenuto preliminarmente di dover osservare quanto segue sulla richiesta di revoca del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con ItalcRedi Spa, e che venga altresì a decadere la delegazione di pagamento a valere sul finanziamento Findomestic [REDACTED] - con conseguente destinazione dell'intero reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio – condizione ritenuta necessaria dall'OCC ai fini della ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio;

In relazione alla cessione del quinto, deve premettersi che la cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l'effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L'effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (*inter alia*, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005). Va dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro "il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., essa "non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".

In forza di tale principio, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito specifico non è venuto ad esistenza e non si è realizzato l'effetto traslativo della cessione.

Con riguardo alla sfera fallimentare, è pacifico che la cessione del quinto o l'assegnazione *invito domino* disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.: in tal senso si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, conforme Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, in cui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in senso condivisibile che "*In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla*



riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo. ").

Ai sensi dell'art. 44 L.F. sono quindi inefficaci, a far data dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la *par condicio creditorum*.

Invero, il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile.

Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale del sovraindebitamento – sancita dallo stesso legislatore – non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori, che, nel piano del consumatore, coincide con l'omologazione, mentre nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione; la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi all'omologa del piano significa che, di detti crediti ceduti, può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, naturalmente, va compreso anche lo stesso cessionario per il residuo del finanziamento non rimborsato fino a tale data.

Il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art.14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura.

Analogamente quanto alle ordinanze di assegnazione di somme pignorate, l'art.14 quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento della retribuzione o della pensione.

In conclusione sul punto, ad avviso dello scrivente e come da indirizzo di codesta Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018), il pignoramento dello stipendio e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come la delega di pagamento altresì insistente sullo stipendio del richiedente) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori;

Ritenuto altresì che, come da recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (decreto in



sede di reclamo RG sovraindebitamento 190/2018, Est. Dott. Sergio Rossetti, Presidente Dott. Paluchowski), il giudice designato nel fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) non può non considerare gli ulteriori limiti di cui al medesimo comma 6 volti ad indicare i diritti non compresi nella liquidazione tra i quali – per espressa previsione di legge – vi sono ai sensi della lettera a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (con la possibilità per il Giudice di discostarsi da detti limiti di impignorabilità solo in aumento, ove la modestia dello stipendio o della pensione non consentirebbero un adeguato mantenimento);

ritenuto perciò che per la determinazione della quota di retribuzione impignorabile devono applicarsi, in quanto richiamati espressamente dall'art. 545 c.p.c. comma quarto e quinto, che stabiliscono nella misura di 1/5 del credito pignorato la somma spettante ai creditori tributari e nella misura di 1/5 anche la somma spettante ad ogni altro credito diverso dai crediti alimentari e che prevedono, nel caso di concorso tra creditori pignoranti di categorie diverse (alimentari, tributari e crediti diversi) il limite massimo della metà del credito pignorato;

ritenuto che nel precedente della Sezione sopra citato è stato individuato un criterio quantitativo per la determinazione dell'entità di credito pignorabile nel caso di concorso di creditori che merita adesione, in considerazione della stessa natura del credito – trattandosi in entrambi i casi di credito da stipendio. Tale criterio deriva dall'interpretazione coordinata e sistematica dei commi quarto e quinto dell'art. 545 c.p.c., e fissa, in presenza di concorso tra crediti tributari e crediti diversi, il massimo pignorabile nella misura dei 2/5 dello stipendio – 1/5 per i crediti tributari e 1/5 per gli altri creditori, sino alla completa soddisfazione del credito tributario, che essendo privilegiato dovrà trovare soddisfazione prioritaria nel riparto, e successivamente, venuto meno il concorso, nella misura di 1/5, salva la possibilità che il giudice possa ritenere di dover diminuire l'apporto alla liquidazione in considerazione della modestia dello stipendio, laddove esso non consenta un adeguato mantenimento del debitore e della sua famiglia;

Ritenuto che, nel caso di specie, risulta da provvedimento del Tribunale di Milano contenente l'omologa degli accordi di separazione con l'ex-coniuge il credito per l'assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili da corrisponderci in favore del figlio minore [REDACTED] nonché la corresponsione del 50 % per le spese straordinarie (all. 3 ricorso); ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale provvedimento non vincola il Giudice della procedura di liquidazione nella determinazione delle somme sottratte alla liquidazione – anche in senso migliorativo per il debitore, dovendosi garantire un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost. con la corresponsione di un congruo reddito ai fini del mantenimento familiare - in considerazione della discrezionalità riconosciuta dall'art. 14 *ter*, con rinvio al limite ex art. 545 c.p.c. (che non opera invece nella procedura fallimentare ex art. 46 l.f.), quindi pur con i limiti sopra ricordati derivanti dalla sottrazione alla



liquidazione dei crediti impignorabili del debitore, nel determinare l'importo dello stipendio da destinare al mantenimento del debitore e della famiglia (cfr. in tal senso il consolidato traluzio orientamento della giurisprudenza di legittimità, che enuncia tale principio della discrezionalità del G.D. con riferimento all'art. 46 l.f. ed alle somme da sottrarre alla liquidazione dell'attivo: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 971 del 26/01/1995; Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 13/05/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2719 del 07/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 07/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 17751 del 30/07/2009; da ultimo vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26201 del 19/12/2016);

Ritenuto che, tuttavia, può ritenersi comunque equa e condivisibile quella determinazione, sulla base di quanto allegato dal debitore in questa fase: infatti, vista l'esiguità delle somme corrisposte dal [REDACTED] in favore del figlio minore deve ritenersi che l'importo dell'assegno di mantenimento sia corrispondente al soddisfacimento di bisogni minimi funzionali alle esigenze normali di vita del figlio [REDACTED].

Ritenuto altresì congruo l'importo delle spese da destinare al fabbisogno familiare del debitore e della prole - determinato in € 1.935,00, anche alla luce del parere dell'O.C.C sopra richiamato e **ritenuto pertanto che l'ammontare dello stipendio da destinarsi alla liquidazione deve essere individuato, in misura pari a quello indicato dal ricorrente ossia in € 480,00 mensili** partendo dall'importo netto mensile individuato dall'OCC in circa € 2.415,00, già depurato delle cessioni del quinto e dei pignoramenti inopponibili come supra, che si attesta proprio nella misura del quinto disponibile rispetto al netto mensile percepito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale accolto da Codesta Sezione ed alla richiesta del debitore.

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale il cui compenso è stato stanziato in prededuzione, potendosi confermare il nominativo dell'OCC già di nomina presidenziale, noto alla Sezione, dandosi atto della semplicità dell'attività liquidatoria da porre in essere, consistente essenzialmente nell'apertura del conto corrente e nella percezione della quota disponibile di reddito mensile in arco quadriennale del piano di liquidazione, nonché nella liquidazione con procedure competitive del bene mobile registrato (autovettura) e nell'acquisizione della liquidità sui conti correnti superiore alla quota indisponibile di stipendio mensile, secondo gli estratti di conto corrente aggiornati;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

nomina Liquidatore confermando la persona fisica dell'OCC dott. GIORGIO EDOARDO LUERTI ex art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012



non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 30.10.2020);

dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori:

- Della cessione di un quinto del credito del debitore a favore di Ital Credi s.p.a.;
- Del finanziamento con delega di pagamento concesso da Findomestic Banca s.p.a.;

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili registrati rinvenuti in un secondo momento;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 *ter* comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 1.935,00 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, con versamento in favore dei creditori del residuo di € 480,00 mensili, sino all'integrale soddisfazione conformemente al piano di liquidazione;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ove possibile con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;



manda la Cancelleria **per la comunicazione urgente ed immediata** del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore nominato.

Milano, 24 novembre 2020

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli